

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

L'invio della relazione

Ho letto di una relazione illustrativa da inviare dopo l'istanza di vd: cosa contiene nello specifico? Cosa succede se non la invio?

Secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate, alla trasmissione della richiesta di accesso alla procedura di Voluntary disclosure dovrà seguire, entro 30 giorni, l'invio tramite posta elettronica certificata (Pec) di una relazione di accompagnamento, con allegata tutta la relativa documentazione di supporto.

A.P.

Risponde Stefano Loconte

In particolare, la relazione de qua dovrà contenere, in primo luogo, un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e quanto riportato nel modello di accesso e andrà strutturata in sette punti nei quali verranno indicati:

a) i dati identificativi di richiedente, rappresentante e professionista; b) un quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto di emersione; c) i soggetti che presentano un collegamento in relazione alle attività estere oggetto della procedura; d) l'ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona (evidenziando se la procedura di collaborazione volontaria riguarda le sole attività estere o anche elementi aventi rilevanza reddituale non collegati alle attività estere); e) la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo; f) la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'Irap, dei contributi previdenziali, dell'Iva e delle ritenute ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all'estero; g) gli effetti delle dichiarazioni riservate di cui all'art. 13-bis del dl 78/09, con riferimento alle c.d. «dichiarazione riservate» che si intendono far valere.

È opportuno ricordare, inoltre, che in caso di integrazione della documentazione sarà necessario inviare un ulteriore prospetto di riconciliazione, evidenziando integrazioni e collegamenti relativi con l'ultimo modello presentato. Sulla base di quanto precede, possiamo senz'altro affermare che la predisposizione di questa relazione tecnica da parte del professionista che assiste il contribuente, unitamente alla raccolta di tutta la documentazione necessaria, avrà dunque un'importanza assolutamente centrale all'interno della procedura di

Voluntary disclosure. Infatti, solo in questo modo, sarà possibile illustrare, documentare e chiarire all'Agenzia delle entrate, tutti gli elementi occorrenti per avere una corretta quantificazione degli importi da versare all'Era-rio, comprensivi di imposte, sanzioni e interessi.

Logico corollario di quanto precede è che la mancata trasmissione della relazione de qua e della relativa documentazione di supporto, determineranno il mancato perfezionamento della procedura di Voluntary disclosure, con conseguente impossibilità di ripresentare richiesta di accesso e perdita di tutti i benefici sanzionatori previsti dalla Legge 186/2014.

Le fatture inesistenti

Aderendo alla procedura di collaborazione volontaria posso regolarizzare la mia posizione con il Fisco Italiano per avere utilizzato fatture inesistenti?

B.C.

Risponde Stefano Loconte

L'utilizzo fraudolento in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è sanzionato penalmente dall'articolo 2 del Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il contribuente che acceda alla Voluntary disclosure, potrà giovare di una serie di benefici sanzionatori e penali tra cui l'esclusione della punibilità per i reati tributari quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione, l'omesso versamento di ritenute certificate e l'omesso versamento Iva (Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, art. 2; 3; 4; 5; 10 bis; 10 ter). Tali benefici sono previsti anche per i reati di riciclaggio e per il nuovo reato di autoriciclaggio (art. 648-bis c.p.; art. 648-ter c.p.).

L'esclusione della punibilità, invece, non è prevista per coloro che emettono fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Decreto legislativo n. 74/2000, art. 8). Si ricordi che al fine di usufruire dei benefici della Voluntary disclosure si dovrà definire la procedura pagando il quantum dovuto all'Amministrazione finanziaria in base all'invito a comparire o le somme dovute in base all'accertamento con adesione.

Dunque, nel caso di specie, il contribuente definendo la procedura usufruendo dell'esclusione della punibilità per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, art. 2).

Le sanzioni ridotte

Sono detentore di patrimoni finanziari all'estero e ho intenzione di aderire alla Voluntary disclosure, tuttavia, temo i costi eccessivi della procedura. Ho sentito che ci sarà una grossa riduzione sulle sanzioni? Posso saperne di più?

F.O.

Risponde Stefano Loconte

Il contribuente che abbia violato gli obblighi dichiarativi di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 167 del 1990 può regolarizzare il proprio patrimonio aderendo alla procedura di collaborazione volontaria e beneficiare di sanzioni ridotte. La presentazione dell'istanza di adesione alla Voluntary disclosure equivale a una vera e propria autodenuncia relativamente alle posizioni illecitamente detenute all'estero dal contribuente da cui l'Amministrazione finanziaria determinerà un pretesa impositiva che sottoporrà allo stesso soggetto aderente.

A questo punto, se il contribuente aderisce all'invito a comparire ex art. 5 del decreto legislativo 218 del 1997, potrà versare le somme dovute in un'unica soluzione entro 15 giorni dalla data fissata per la comparizione o instaurare il contraddittorio con l'Ufficio e versare le somme così determinate entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione ex art. 6 del decreto legislativo 218 del 1997.

L'adesione alla procedura di collaborazione volontaria comporterà una notevole riduzione delle sanzioni per mancata compilazione del quadro RW, che saranno calcolate sulla base del minimo editale e a determinate condizioni si potrà fruire di una riduzione pari alla metà del minimo per poi essere ulteriormente ridotte in caso di definizione agevolata.

Per quanto concerne invece le imposte sui redditi, con l'adesione alla procedura di disclosure si potrà usufruire della riduzione delle sanzioni nella misura ridotta pari ad un quarto del minimo editale, oltre che ottenere un'ulteriore riduzione grazie all'applicazione degli strumenti premiali contemplati dal nostro ordinamento tributario. Infine, imposte e interessi saranno calcolati sulla base delle ordinarie norme tributarie.

I LETTORI POSSONO INVIARE
I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOCC.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary